

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 100

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019, N. 141

AGGIORNAMENTO 2019 DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE
PER LE AREE PROTETTE 2016/2020.
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15, ARTICOLO 5, COMMA 1,
ARTICOLO 7, COMMI 2, 3, 6 E 7 E ARTICOLO 10, COMMI 1, 2, 3 E 4.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 che detta le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 10 riguardanti l'aggiornamento del Programma quinquennale per le aree protette ed il collegato avvio dell'iter istitutivo di una nuova area protetta;

Visto il programma quinquennale delle Aree protette 2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 26 luglio 2016, n. 29 e ritenuto necessario disporre l'aggiornamento annuale ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 15/1994;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica" reso nella proposta di Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del Regolamento interno, dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 15/1994 l'aggiornamento 2019 del Programma quinquennale per le aree naturali protette 2016/2020, allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo


I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

Il Programma quinquennale delle Aree protette 2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione 26 luglio 2016, n. 29 è così aggiornato:

- **al punto 1.** “Il sistema delle aree naturali protette” nel capoverso “Personale”, dopo la figura 7 (Organigramma tipo per i parchi regionali – d.g.r. 2944/1994) sono inserite le seguenti parole: “I parchi regionali possono altresì procedere all’assunzione di personale addetto alla manutenzione.”;
- **al punto 3.** “Programmazione finanziaria e istituzione di nuove aree protette” il capoverso che si avvia con le parole “Relativamente alla possibilità di istituire nuovi parchi o riserve naturali” e che termina con “qualora vengano reperite risorse finanziarie adeguate ai sensi della normativa regionale vigente in materia.” è sostituito dal seguente: “Relativamente alla possibilità di istituire nuovi parchi o riserve naturali, tenuto conto che sono state incrementate, per un importo di €. 45.000,00, le risorse finanziarie destinate alla gestione delle aree protette per l’annualità 2019, si dispone, entro il 31 Dicembre 2019, l’istituzione della Riserva Naturale Generale Orientata del Bosco di Tecchie in Comune di Cantiano che assume il seguente perimetro provvisorio:



Si potrà disporre l’avvio delle procedure istitutive riguardanti le riserve naturali della “Selva di Castelfidardo” e del “Monte Catria” qualora vengano reperite risorse finanziarie adeguate ai sensi della normativa regionale vigente in materia.”;

- **al punto 6.** “Azioni da sviluppare nelle singole aree protette” al paragrafo “Spese correnti” è soppresso il seguente capoverso: “Infine, per le riserve statali, la concessione di finanziamenti, a partire dall’anno 2018, sarà garantita unicamente a quelle aree che abbiano attiva una convenzione con la Regione.”.